



Promemoria sul formulario di domanda «Cassis de Dijon»

Con l'introduzione del principio «Cassis de Dijon» (principio CdD), i prodotti provenienti da Stati membri dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) che soddisfano le prescrizioni tecniche dell'UE o di uno Stato membro dell'UE o dello SEE possono essere venduti anche in Svizzera. Per l'applicazione del principio CdD alle derrate alimentari è previsto quanto segue: chi intende importare o commercializzare in Svizzera derrate alimentari che non corrispondono alle prescrizioni tecniche svizzere deve chiedere un'autorizzazione all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. L'autorizzazione è rilasciata con decisione di portata generale.

Il formulario di domanda va compilato in una lingua ufficiale svizzera. Tutti gli altri documenti possono essere trasmessi in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. La domanda completa va inviata al Servizio centrale Cassis de Dijon.

1. Richiedente

Indicare il nome e l'indirizzo postale del richiedente.

2. Recapito in Svizzera

Ai sensi dell'articolo 16d capoverso 3 LOTC, il richiedente deve indicare un recapito in Svizzera.

3. Indirizzo di fatturazione

Indicazione dell'indirizzo per la fattura

4. Nome del prodotto

Il nome del prodotto può essere un nome di fantasia, ma non deve ingannare il consumatore.

5. Denominazione specifica / denominazione di vendita nel Paese di provenienza

La denominazione di vendita di una derrata alimentare è la denominazione stabilita nelle prescrizioni giuridiche dell'UE/SEE. Si tratta di una descrizione della derrata alimentare e, se del caso, del suo impiego, che consente all'utilizzatore di riconoscere il genere di derrata alimentare e di distinguerla da prodotti con cui potrebbe essere confusa. Un marchio commerciale o un nome di fantasia non possono sostituire la denominazione specifica.

6. Indicazioni sulla composizione

Tutti gli ingredienti e gli additivi devono essere indicati in ordine di peso decrescente. Fa stato la percentuale in peso al momento della trasformazione. Menzionare anche informazioni che descrivono il

prodotto più in dettaglio, ad esempio la forma commerciale in cui il prodotto è immesso in commercio o il fatto che la derrata alimentare sia venduta cotta o cruda.

7. Prescrizioni tecniche

Il richiedente deve elencare tutte le prescrizioni tecniche determinanti per descrivere il prodotto, con l'indicazione della fonte. In generale si applicano le prescrizioni tecniche dell'UE e, in caso di armonizzazione incompleta o assenza di armonizzazione nell'UE, le prescrizioni tecniche di uno Stato membro dell'UE o dello SEE. Allegare inoltre tutte le prescrizioni tecniche applicabili, in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Il richiedente deve precisare in cosa la derrata alimentare si scosta dalle disposizioni di legge svizzere e indicare tutte le deroghe alla legislazione svizzera sulle derrate alimentari.

Per le derrate alimentari le cui prescrizioni tecniche sono armonizzate a livello dell'UE occorre dimostrare che sono legalmente in commercio all'interno dell'UE o dello SEE. Per le derrate alimentari le cui prescrizioni tecniche non sono armonizzate o non lo sono completamente, occorre dimostrare che la derrata alimentare è legalmente in commercio nello Stato membro dell'UE o del SEE in base alle cui prescrizioni è stata fabbricata.

8. Conferma della commerciabilità

Prova che la derrata alimentare è legalmente in commercio nello Stato membro UE/SEE, di cui prescrizioni tecniche il richiedente si riferisce (Per esempio in forma di bollette di consegna, fatture, statistica di vendita ecc.)

9. Esistenza di una contestazione di un' autorità cantonale d' esecuzione

Indicazione di eventuali contestazioni di un' autorità cantonale d' esecuzione e spiegazione del motivo della contestazione.

L'evasione della domanda può iniziare soltanto con una documentazione completa. Si prega di inviare tutti documenti menzionati su "Documenti necessari". Il campione dell'imballaggio etichettato può essere inviato in forma originale o in forma stampata o elettronica a colori. Non si accettano copie in bianco e nero. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria decide in merito al rilascio dell'autorizzazione entro due mesi dalla presentazione della domanda completa.

Con la propria firma, il richiedente garantisce che la derrata alimentare corrisponde alle prescrizioni tecniche dell'UE o di uno Stato membro dell'UE/SEE applicabili e prende atto del fatto che l'inganno nelle relazioni giuridiche è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.